

Presidente. Pongo a partito l'articolo 26.

(È approvato).

Articolo 27.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione accetta anche l'ultimo comma dell'articolo 27.

Presidente. Ossia accetta la proposta dell'onorevole Quattrocchi?

Lacava, relatore. Perfettamente.

Presidente. L'articolo 27 rimane dunque così composto.

“ Art. 27. L'ufficio di ciascuna sezione pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

“ Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate proposte dall'ufficio.

Le schede nulle, le bianche, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa o le carte relative ai reclami, colle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio ed annesse al verbale.

“ Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in busta suggellata da unirsi al verbale. ”

Ercole. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ercole. Domando alla Commissione se crede opportuno di aggiungere nel secondo capoverso le parole *a pena di nullità*.

Quest'articolo in sostanza riproduce l'articolo 60 della legge elettorale politica e l'articolo 73 della legge comunale e provinciale ora in vigore.

Ora ultimamente il Consiglio di Stato ha deliberato che si debbano annullare le operazioni elettorali, allorchè risulti dagli atti, che furono presentate all'ufficio delle proteste sopra le quali l'ufficio o non si pronunziò o delle quali non fece cenno nel verbale. Mi pare dunque che si potrebbero aggiungere le parole *“ a pena di nullità ; ”* perchè d'ora innanzi l'ufficio sia avvisato.

Debbo aggiungere che il parere del Consiglio di Stato, che testè ho citato, è stato dal Governo recentemente accettato.

Giolitti. (Della Commissione). Io pregherei l'onorevole Ercole di non insistere nel volere che nell'articolo si sancisca la pena della nullità.

In questo articolo si dice: “ Nel verbale, da

estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate, proferite dall'ufficio. ”

Ora ad un ufficio può accadere di non registrare nel verbale, per pura dimenticanza, uno dei reclami stati fatti dagli elettori; l'annullare tutta l'elezione per questo fatto solo mi parrebbe cosa grave e pericolosa. Dal momento che mettiamo a presiedere l'ufficio un magistrato, avremo appunto le garanzie che queste formalità saranno adempiute. Pregherei quindi l'onorevole Ercole di non insistere; perchè l'emendamento da lui proposto potrebbe avere conseguenze dannose.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano.

Carcano. Io ho chiesto di parlare per chiarire un punto, che mi pare oscuro. Desidererei dalla cortesia della onorevole Commissione uno schiarimento su queste parole scritte in principio dell'articolo 27: “ L'ufficio di ciascuna sezione pronuncia in via provvisoria. ” Ho consultato l'articolo 29 per vedere se ivi si parli della decisione definitiva, ma anche là non se ne fa parola; dunque chi decide? L'articolo 29 dice che l'adunanza delle sezioni “ pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni, *salvi i reclami, sui quali è provveduto a' termini dell'articolo 27.* ” Forse che si deve leggere invece: “ *a tenore dell'articolo 32?* ”

Nella legge vigente c'è una dizione diversa. In essa si mette come regola che l'elezione accade per comuni di una sezione sola. Poi c'è un articolo, come eccezione, pel caso in cui gli elettori siano divisi in più sezioni. Qui si è seguito un metodo diverso ed io non riesco a spiegarmi bene chi decida su questi reclami. È un punto che merita di essere chiarito, anche perchè l'articolo 32 provvede bensì pei reclami nelle elezioni comunali, ma non potrà tornar applicabile alle elezioni provinciali. Il che porta, nel complesso delle nuove disposizioni, una disarmonia, che non mi pare da approvarsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (Della Commissione). Osserverò due cose. La prima che l'articolo 29 dice che il presidente dell'ufficio della prima sezione in unione ai presidenti delle altre sezioni pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate. Oltre a ciò in materia di operazioni elettorali vi è l'altra garanzia molto efficace dell'articolo 32, in cui si ammette il ricorso in prima istanza alla Giunta provinciale amministrativa e in appello al Consiglio di Stato.